



Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

RACCOLTA GENERALE

n. 30 del 09/04/2020

PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza N. 30/2020 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 09/04/2020 e vi rimarrà fino al 23/04/2020.

Li 09/04/2020

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Vincenzo Bellomo

ORDINANZA DEL SINDACO

del 09.04.2020

OGGETTO: Ordinanza sindacale contingibile ed urgente inerente le misure di sicurezza urbana per il contrasto e contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus covid-19. Chiusura delle attività commerciali di cui all'articolo 16 comma 5 e 6 della Legge regionale Puglia 24/2015, per le giornate della Santa Pasqua (domenica 12 aprile) e del Lunedì dell'Angelo (lunedì 13 aprile), ad eccezione di farmacie, parafarmacie e rivendite di

In data 9 aprile 2020 nella Residenza Municipale

IL SINDACO

Giuseppe Nitti

- **CONSIDERATO** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- **VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- **VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" ed in particolare, l'art.3;
- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "*Disposizione del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella G.U. n.45 del 23 febbraio 2020;
- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "*Ulteriori attuative del decreto-legge 20 febbraio 2020, n.6 e misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella G.U.n.47 del 25 febbraio 2020;
- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "*Ulteriori attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 e misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella G.U. n.52 del 1° marzo 2020;
- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "*Ulteriori attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 e misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", pubblicato nella G.U. n.53 del 4 marzo 2020;
- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "*Ulteriori attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 e misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella G.U. n.59 dell'8 marzo 2020;
- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "*Ulteriori attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 e misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", pubblicato nella G.U. n.60 del 9 marzo 2020;
- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020;
- **LETTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 che proroga fino al 30 giugno 2020 le misure finora adottate per il contenimento del contagio epidemico da Covid-19;
- **VISTA** la direttiva 2/2020 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione recante "*Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.39*";
- **RAVVISATA** l'opportunità di porre in essere, a titolo precauzionale, ogni utile misura di contenimento e di limitare la diffusione del contagio da COVID-19;
- **CONSIDERATO** che il disposto dell'art. 54 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 (T.U.E.L.) consente al Sindaco di emanare ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- **EVIDENZIATO** che, per l'adozione di una ordinanza contingibile ed urgente è necessario che le finalità e le obiettive nel caso concreto poiché, in astratto, non esiste un criterio di valutazione fisso e la soluzione deve, invero, corrispondere alle finalità del momento, cioè deve evitare che un provvedimento in danno alle persone possa verificarsi;
- **DATO ATTO** quindi che la presente ordinanza, finalizzata a prevenire il verificarsi di un evento pericoloso per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, è volta a tutelare e salvaguardare le primarie della collettività e che la stessa, pur sacrificando interessi giuridicamente protetti, è determinata entro ragionevoli limiti temporali e con il rispetto di rigorose garanzie sostanziali.

tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana in senso estensivo ed evolutivo in tutti gli aspetti essenziali;

- **VISTO CHE** le due ricorrenze in questione, tradizionalmente, rappresentano momenti caratteristici di luoghi da parte della cittadinanza;
- **TENUTO CONTO CHE** la consuetudine consolidata e abitudinaria dei cittadini di uscire di casa nei giorni di festa, per fare acquisti di generi alimentari, anche da consumare in spazi pubblici, può determinare pericolosi assembramenti di persone e comportamenti individuali e collettivi che richiedono le stringenti misure di profilassi necessarie ad arginare la diffusione della pandemia e, in conformità delle prescrizioni della normativa emergenziale vigente;
- **CONSIDERATO CHE** l'apertura degli esercizi commerciali di cui all'art. 16, commi 5 e 6, della Puglia n. 24/2015 e ss.mm.ii. potrebbe indurre a spostamenti non strettamente necessari e incontrollato afflusso di persone sia presso le strutture di vendita che per le strade, diffusi soprattutto nei giorni festivi, con i mezzi disponibili di prevenzione e repressione dei comportamenti;
- **CONSIDERATO** altresì che in tale contesto appare indispensabile, per scongiurare trasferimenti di persone se non per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di sicurezza, la chiusura al pubblico degli esercizi commerciali di cui sopra;
- **CONSIDERATO** inoltre che, oltre a prevedere la deroga alla chiusura per farmacie e para-farmacie, è necessario consentire l'apertura alle edicole in quanto rappresentano la parte terminale del circuito di informazione, bene essenziale per garantire ai cittadini di fruire di un diritto costituzionalmente tutelato;
- **RITENUTO**, pertanto, che ricorrono anche le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;
- **RITENUTA** la necessità di adottare con urgenza ogni provvedimento atto a contenere la diffusione della malattia COVID-19;
- **PRESO ATTO** dell'art. 3 comma 2 del Decreto Legge 25 marzo 2020, nr. 19 il quale dispone che le autorità locali possono adottare, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza epidemiologica, purché non contrastino le misure statali, né eccedano i limiti di oggetto di cui al comma 1 dello stesso sopra richiamato D.L. 25/03/2020 nr. 19;
- **VISTO** il disposto dell'art. 650 del c.p. e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI altresì :

- il D.M. dell'Interno del 5/8/2008 che definisce l'ambito dei poteri sindacali in materia di ordine pubblico e sicurezza urbana;
- l'art. 650 del Codice penale e l'articolo 17 comma 2 del T.U.LL.P.S.;
- la legge 689/81;
- i vigenti Regolamenti comunali di Igiene Urbana e di Polizia Urbana;

RICHIAMATA la nota prot. nr. 1/2020 del 08 aprile 2020, di cui risulta inviata a S.E. il Prefetto di Bari, in copia della presente Ordinanza;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, che si intendono integralmente richiamati nel dispositivo, **la chiusura per domenica 12 aprile 2020 (Santa Pasqua) e lunedì 13 aprile 2020 (Lunedì dell'Angelo) degli esercizi commerciali** presenti sul territorio comunale svolte in qualsiasi modalità (con o senza vendita a domicilio), in sede fissa, su area pubblica ed in forma itinerante, di cui all'articolo 16 della L.R. Puglia n. 24/2015, ivi comprese le attività commerciali di vendita di cibi e bevande con o senza self service, con la sola deroga a favore di farmacie, parafarmacie e rivendite di giornali. Al fine di garantire a tutta la popolazione, il regolare approvvigionamento di tutti i prodotti di cui agli esercizi commerciali di generi alimentari, resterà aperto nella giornata di sabato 11 aprile 2020, settimanale, limitatamente alla vendita di prodotti di generi alimentari e sempre nel rispetto delle distanze interpersonali e di contingentamento delle presenze all'interno dell'area mercatale.

A carico dei trasgressori esercenti l'attività commerciale, fatta salva l'applicazione di ulteriori concorso di violazioni, saranno puniti ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del D.L. 25 marzo 2020 amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 3.000, secondo i criteri di all'art.11 della Legge n. 689/81 e la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni;

Resta ferma la responsabilità penalmente rilevante per la inosservanza dei provvedimenti de La Polizia Locale di Casamassima, tutte le altre Forze di Polizia, gli agenti ed ufficiali di polizia incaricati dell'osservanza e rispetto della presente ordinanza.

Si dà atto che il presente provvedimento è comunicato al Prefetto di Bari.

TRASMETTE

Il presente atto:

- alla Polizia Locale di Casamassima anche perché ne dia anche notizia alle Associazioni per gli eventuali ulteriori adempimenti di competenza connessi con la eventuale sanzione comminare al trasgressore;
- a S.E. il Prefetto di Bari;
- al Sig. Questore di Bari;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- alla Stazione CC Casamassima;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- all'Urp e Ufficio Stampa del Comune di Casamassima;
- al dipartimento prevenzione ASL territorialmente competente;

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione proporsi:

- al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e ss del D.Lgs. n. 1199/1971 nr. 1034;
- in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 60 giorni dalla data di pubblicazione;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Casamassima.
-

ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza è divenuta esecutiva in data 09/04/2020 per avere ottenuto la sottoscrizione del Sindaco.

CASAMASSIMA, li 9 aprile 2020

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.